



COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep./Racc. n.

Area Scuola Educazione Cultura e Sport
Servizio Sport

OGGETTO: Incarico per l'erogazione dei servizi professionali connessi alla gestione e conservazione del campo da gioco dello stadio comunale Nereo Rocco in vista dei Campionati Europei under 21.

Premesso che, con determinazione n. _____ dd _____ 2018, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto al dott. Agr. Giovanni Castelli, stabilendone le relative condizioni;

tra

il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal Direttore dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n.4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art.107, comma 3, lett. c, del D. L.vo. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione comunale che rappresenta

e

il dott. Agr. Giovanni Castelli, con studio avente sede in via Monteggia n. 38 Laveno Mombello (VA) CF CSTGNN60E11L682K P. IVA 01975140128- di seguito indicato anche come "professionista"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. agr. Giovanni Castelli, con studio professionale in via Monteggia n. 38 – Laveno Monbello (VA) – cod. fiscale CST GNN 60E11 L682K – Partiva IVA 01975140128, in seguito denominato "professionista", che accetta, l'incarico di attuare quanto necessario alla programmazione e gestione del terreno di gioco dello stadio comunale Nereo Rocco di Trieste, come di seguito all'art. 2), sino alla conclusione del Campionato Europeo under 21 (EURO U21) in programma nel 2019.

Art. 2) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, si provvederà per il tramite di tutto quanto ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale. Più specificatamente, il professionista garantirà l'assolvimento delle prestazioni ad esso richieste dai vari Responsabili di procedimento per la materia connessa all'obiettivo di cui al precedente art. 1)

Di seguito si sott'elencano gli argomenti dell'oggetto prestazionale:

- Elaborazione dei capitolati e preventivi di spesa utili all'affidamento dei lavori manutentivi, da consegnare al Servizio Sport entro 7 giorni dalla decorrenza iniziale del contratto;
- Assistenza alla D.L. senza frequenza imposta e redazione bozza contabilità (in corso d'opera e finale) delle attività di manutenzione erogate;
- Assistenza agli organi comunali nel confronto con gli utilizzatori del campo e gli organi sportivi federali, nazionali ed europei.

Il professionista garantisce la propria presenza in loco (stadio Rocco in Trieste) per una media di una giornata lavorativa/mese.

Rimane convenuto che il professionista è disponibile anche telefonicamente, via fax o via e-mail alla risoluzione dei quesiti che saranno a lui posti e che con tali mezzi sono in via breve risolvibili.

Il presente atto decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione delle parti, fino al termine di cui all'art. 1).

Art. 3) ONORARIO E PAGAMENTI

Per il riconoscimento delle prestazioni sopra descritte, viene concordato tra le parti un importo globale forfetario di € 6.000,00 oltre oneri previdenziali (cassa professionale 2%) ed I.V.A. di legge (ora al 22%). Tale importo è armonizzato ai parametri ex D.Lgs. N. 50/2016 ed è comprensivo di uno sconto del 20%

I termini di pagamento del corrispettivo di cui sopra vengono concordati come segue:

- per il 50% dell'importo totale al termine del girone d'andata della stagione sportiva 2018/2019;
- per il 50% dell'importo totale al termine delle prestazioni.

Detti importi verranno liquidati, nulla ostando, entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune di regolare fattura elettronica, mediante accredito sul conto corrente indicato dal professionista.

Sulle somme dovute e non pagate entro le scadenze previste al presente articolo saranno applicati a favore del professionista ed a carico dell'Amministrazione Comunale gli interessi legali e moratori vigenti.

A carico del professionista sarà invece applicabile una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nella consegna di quanto previsto ai precedenti articoli.

Art. 4) COLLABORATORI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto.

Art. 5) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 6) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 7) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 8) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 9) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che, a conclusione dell'incarico, rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 10) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT51K050345037000000000 Banco Popolare Agenzia di Laveno Mombello (VA), che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il professionista incaricato le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZF6251CA87.

Art. 11) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge, il professionista ha stipulato con la polizza "Collettiva" CONAF.

La polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. IFL0006723 con decorrenza dal 15/10/2018 al 14/10/2019 per un massimale di Euro 1.500.000,00.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico.

Art. 12) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, il professionista e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014 immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, disponibili sul sito istituzionale <http://www.retecivica.trieste.it/>, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 13) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 14) RINVIO

Per quanto non esplicito nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art. 15) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in via Monteggia n. 38 – Laveno Monbello (VA), presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 16) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

ART 17) CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Il professionista dichiara di accettare espressamente le disposizioni di cui agli articoli _____ e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art 144 (clausole vessatorie) del Codice Civile.

PER ACCETTAZIONE

data della firma digitale

dott. agr. Giovanni CASTELLI
firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)